



STATUTO

*Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini I.S.A.C.C.
(all. del. n. 374 del 4.12.2000, modificato con del. 62 del 02.10.2017))*

ART. 1 ORIGINE DELL'ISTITUZIONE

L'Istituzione trae origine dalla volontà dei cittadini bassanesi, dalla pietà di Giacomo Cima e per opera dei sacerdoti don Luigi Colbacchini, don Paolo Fasoli, don Luigi Ferrari, don Alessandro conte Roberti.

Venne aperta il 16 gennaio 1843 per accogliere, assistere, dare occupazione alle persone povere, anziane, malate e inabili al lavoro.

ART. 2 DENOMINAZIONE, SEDE E CENTRI DI ATTIVITA'

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, I.P.A.B., denominata "Pia Casa di Ricovero ", assume la nuova denominazione di "Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini "di Bassano del Grappa e ha la propria sede legale in vicolo Ca' Rezzonico, 2 di Bassano del Grappa.

Le attuali sedi di attività sono:

- Residenza " Cima- Colbacchini "
- Residenza " Sturm "
- Residenza " Villa Serena " .

ART. 3 FINALITA'

L'Istituto ha lo scopo di:

- Offrire prioritariamente servizi residenziali rivolti a persone anziane autosufficienti o in stato di parziale o totale non autosufficienza per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare.
- Offrire servizi socio assistenziali semi residenziali in favore di persone anziane, finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei propri scopi con i corrispettivi dei servizi prestati e con eventuali rendite patrimoniali.

L'Istituto potrà, inoltre, offrire eventuali servizi residenziali a disabili in età adulta in collaborazione con i Servizi Sanitari ed altri Servizi Socio Assistenziali, compatibilmente con la disponibilità dell'Istituto stesso.

ART. 4 UTENZA E PRESTAZIONI

Le attività dell'Istituto sono rivolte prioritariamente a favore di soggetti residenti nel Comune di Bassano del Grappa.

L'Istituto può altresì prestare attività di assistenza anche a persone provenienti da altri comuni, con precedenza a quelli compresi nell'ambito territoriale socio sanitario.

L'Istituto fornisce prestazioni assistenziali e sociali, nonché prestazioni sanitarie di medicina generale, farmaceutiche, infermieristiche, riabilitative, di prevenzione e di mantenimento tramite personale proprio o, in subordine, in misura comunque limitata, convenzionato.

ART. 5 PATRIMONIO

Allo stato attuale il patrimonio dell'Istituto consta di beni mobili e immobili come risulta dagli atti dell'Istituto.



STATUTO

*Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini I.S.A.C.C.
(all. del. n. 374 del 4.12.2000, modificato con del. 62 del 02.10.2017))*

Il patrimonio può essere aumentato, integrato, trasformato a seguito di donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Istituto stesso con le proprie risorse di Bilancio espressamente destinate a tali scopi.

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'IPAB - "Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini" di Bassano del Grappa:

- a) di governo e di indirizzo, nominati dal Comune di Bassano del Grappa:
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
- b) di amministrazione: Il Segretario-Direttore.
- c) di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il governo dell'IPAB è affidato ad un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e quattro consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione così composto dura in carica cinque anni e tutti i membri non possono essere rinominati, senza interruzione, più di una volta.

Il Consiglio rimane comunque in carica fino a tanto che i successori non assumano formalmente l'ufficio.

Per lo svolgimento del proprio mandato al Presidente e ai Consiglieri spetta una indennità di funzione da determinarsi secondo la normativa vigente, tenuto conto della classificazione e della complessità dell'Istituto articolato in più strutture.

Il Presidente ed i Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente attiva le procedure di rinnovazione delle cariche.

ART. 8 NOMINA DEL VICE PRESIDENTE

Dopo l'insediamento, il Presidente procede alla nomina del Vice Presidente, scegliendolo tra i consiglieri. Questi ha il compito di sostituirlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

ART.9 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo e di amministrazione dell'IPAB "Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini" di Bassano del Grappa.
 - Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi dell'Istituto e l'osservanza degli obblighi previsti da norme e regolamenti. Il Consiglio assegna le risorse necessarie e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
- Restano in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti provvedimenti deliberativi:
- Approvazione dei Bilanci di Previsione e dei Conti Consuntivi.
 - Approvazione dello Statuto, modifiche statutarie e dei regolamenti dell'Istituto.
 - Approvazione della dotazione organica dell'Istituto.



STATUTO

*Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini I.S.A.C.C.
(all. del. n. 374 del 4.12.2000, modificato con del. 62 del 02.10.2017))*

- Affidamento dei servizi di Tesoreria ed Esattoria.
- Alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'Istituto, nonché di costituzione di diritti sui medesimi.
- Nomina del collegio dei Revisori dei conti.
- Istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti o loro soppressione.
- Approvazione delle rette di ricovero e delle tariffe per usufruire dei servizi.

ART.10 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che rientrano nelle esclusioni previste dall'art.11 della l. 17 luglio 1890 n. 6972.

Non possono altresì essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano avuto rapporti professionali e di dipendenza retribuiti dall'Istituto.

ART. 11 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e sovrintende al buon funzionamento dello stesso.

- Firma gli avvisi di convocazione del Consiglio, ne presiede e dirige le riunioni.
- Affida ai membri del Consiglio gli incarichi in relazione ai servizi dell'Istituto.
- Adotta nei casi d'urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendono necessari, informandone il Consiglio alla prima successiva riunione, proponendone la ratifica, comunque entro e non oltre trenta giorni dall'adozione.
- Espleta ogni altro adempimento attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 12 COMPITI DEL SEGRETARIO - DIRETTORE

Il Segretario - Direttore è il dirigente responsabile preposto alla gestione tecnico amministrativa dell'Istituto. Come tale, e nei limiti delle proprie competenze, adotta, tra gli altri, i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, finalizzati al conseguimento dei risultati fissati dallo stesso Consiglio.

E' Segretario del Consiglio di Amministrazione ed esprime il parere di legittimità sulle relative delibere che sottoscrive congiuntamente agli amministratori.

ART. 13 RISERVA REGOLAMENTARE

I provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Segretario Direttore, sono individuati in apposito regolamento.

ART. 14 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente nella data ed ora stabiliti dall'ordine del giorno fatto pervenire ai singoli consiglieri almeno tre giorni prima della programmata riunione. Il Consiglio può essere convocato anche quando metà più uno dei consiglieri lo richieda, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza il Consiglio viene convocato senza il preavviso di cui sopra con mezzi adeguati.



STATUTO

*Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini I.S.A.C.C.
(all. del. n. 374 del 4.12.2000, modificato con del. 62 del 02.10.2017)*

Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Il Consiglio può decidere la presenza di funzionari dipendenti, o altre persone, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Per la validità delle riunioni è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione ai sensi dell'art.15 della l. 17.7.1890 n.6972.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o in forma segreta quando si tratti di questioni concernenti persone.

La proposta risulta approvata quando ha riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 15 DELIBERAZIONI E VERBALI

Le deliberazioni devono essere motivate e contenere il riassunto della discussione avvenuta. Deve essere fatta menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali qualche membro spieghi o giustifichi il proprio voto.

I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario o suo sostituto e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 16 DECADENZA E SCIoglIMENTO

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.

ART.17 REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le disposizioni dell'art.56 c.9 della Legge Regionale n.30 del 30.12.2016. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rilascia il parere prima dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Economico di Previsione; nella relazione sul Bilancio d'Esercizio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto, su invito del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente, secondo le norme vigenti.

La misura dell'indennità attribuita al Presidente ed ai componenti del Collegio, fissata dal Consiglio di Amministrazione, non potrà superare i limiti previsti dalla legge regionale.



STATUTO

*Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini I.S.A.C.C.
(all. del. n. 374 del 4.12.2000, modificato con del. 62 del 02.10.2017))*

ART. 18 PERSONALE

La dotazione organica, la nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.

ART.19 ALBO DELL'ISTITUTO

Presso la sede amministrativa dell'Istituto è istituito l'albo dell'IPAB" Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini" di Bassano del Grappa e nel sito internet www.isacc.it, fermo restando l'obbligo di pubblicazione all'Albo comunale nei casi previsti per legge.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme relative alle IPAB di cui alle leggi e regolamenti statali e della Regione Veneto.

ART. 21 NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto porterà a termine il mandato fino alla sua scadenza naturale.